



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2862/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2751/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2751/TFNSVE/2025-2026, 2751 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. Urbetevere Calcio (945124) contro la società S.S.D. Gruppo Sportivo Montespaccato S.R.L (918928) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai calciatori ANELLO ANDREA (7010308), DE MARCHIS ALESSANDRO (5577725), MANCINI DANIEL (5409743).

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori ANELLO ANDREA (matricola 7010308), MANCINI DANIEL (matricola 5409743) e DE MARCHIS ALESSANDRO (matricola 5577725).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato per il calciatore Andrea Anello in € 220,00 (duecentoventi/00); per il calciatore Daniel Mancini in € 34,00 (trentaquattro/00) e per il calciatore Alessandro De Marchis in € 300,00 (trecento/00) come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società GRUPPO SPORTIVO MONTESPACCATO S.R.L. per i calciatori Andrea Anello, Daniel Mancini e Alessandro De Marchis alla corresponsione dei premi di formazione tecnica nella misura complessiva di € 554,00



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(cinquecentocinquantaquattro/00), in favore della società A.S.D. URBETEVERE CALCIO.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai